

VERBALE DI INCONTRO

In data 1 agosto 2007, in Milano

- INTESA SANPAOLO S.p.a.

e

- Le OOSS

premessi che:

- con gli Accordi del 1 dicembre 2006 (Banca Intesa) e 7 dicembre 2006 (Sanpaolo IMI), integralmente trascritti con l'accordo di fusione del 21 dicembre 2006, le Parti hanno stabilito i criteri atti a regolare modalità e condizioni per il ricorso e/o l'impiego del Fondo di Solidarietà del settore del credito, complessivamente regolato dai D.M. n.158 del 2000 e n.226 del 2006, ancorchè in forma esclusivamente volontaria;
- nei predetti Accordi l'Azienda, al fine di assicurare livelli adeguati di servizio, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere apprendisti secondo modalità, criteri e quantità che ha portato a conoscenza delle OOSS con lettere a latere del 1 dicembre 2006 (Banca Intesa) e del 7 dicembre 2006 (Sanpaolo IMI);
- in tali lettere l'Azienda ha, tra l'altro, confermato che:
 - nel corso del 2007, compatibilmente con le esigenze indotte dai relativi processi di selezione, si sarebbe dato luogo all'assunzione di un numero complessivo di apprendisti pari alla metà del personale addetto e/o preposto in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell'ambito delle Filiali, che avesse risolto il proprio rapporto di lavoro ai sensi del sopra citato accordo;
 - in via del tutto straordinaria, sarebbero state considerate ai fini dei processi di selezione di cui sopra, le candidature dei figli dei dipendenti che, dagli stessi all'uopo segnalati ai sensi dell'accordo sindacale, avessero avuto l'intenzione di subordinare l'accettazione dell'offerta al pubblico, ovvero di risolvere il proprio rapporto di lavoro per fruire dei trattamenti AGO;

e preso atto che:

- alla luce delle adesioni al Fondo di Solidarietà pervenute e sulla scorta degli esiti conclusivi dell'attività di selezione:
 - in talune regioni/Banche, le candidature positive a conclusione dell'attività di selezione risultano superiori rispetto al numero di assunzioni previste, sempre su base regionale/Banca, sulla base dei criteri di cui in premessa;
 - per contro, in altre regioni / Banche, le candidature positive a conclusione dell'attività di selezione risultano inferiori rispetto al numero di assunzioni previste, sempre su base regionale/Banca, sulla base dei criteri sopra riportati;

INTESA SANPAOLO SPA

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

- in talune regioni, per motivazioni diverse non imputabili all'Azienda, non è stato possibile procedere ad assunzioni con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante;

le Parti condividono

1. la possibilità di:
 - a. assumere con contratto di apprendistato, su tutto il territorio nazionale previo colloquio individuale, i candidati diversamente non assumibili non sussistendo presso unità produttive collocate nell'ambito della regione di residenza le giuste condizioni operative e produttive secondo criteri di priorità stabiliti sulla scorta di una classifica di selezione a livello nazionale;
 - b. di assumere con contratto di apprendistato candidati, figli di dipendenti, anche presso Banche diverse da quella di appartenenza del genitore, previa l'espressa rinuncia, da parte di quest'ultimo, ai benefici stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 8), 9), e 12) dell'Accordo 1 dicembre 2006 (Banca Intesa) e dagli artt. 9), 10) e 13) dell'Accordo 7 dicembre 2006 (Sanpaolo IMI);
2. che il personale assegnato presso unità produttiva situata in provincia ovvero regione diversa da quella di residenza sulla base delle previsioni di cui al punto che precede, non potrà formulare all'Azienda domanda di trasferimento per l'intero periodo di durata del contratto di apprendistato professionalizzante o, comunque, non prima di quattro anni dalla data di assunzione;

Dichiarazione dell'Azienda

- nelle regioni nell'ambito delle quali sussista l'esigenza di procedere a nuove assunzioni nei limiti di quanto stabilito dagli Accordi del 1 dicembre 2006 (Banca Intesa) e del 7 dicembre 2006 (Sanpaolo IMI) e, per motivazioni diverse non imputabili all'Azienda, non sia possibile ricorrere al contratto di apprendistato professionalizzante, l'Azienda procederà all'utilizzo del contratto di inserimento;
- Il presente Verbale di Incontro assume valenza di intesa quadro di indirizzo per tutte le Banche di cui all'accordo in data 14 Febbraio 2007 sottoscrittici con le rispettive OOSLL di analoghi accordi in materia di Fondo di Solidarietà.

INTESA SANPAOLO SPA

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

Spett.li OOSS

Milano, 1 Agosto 2007

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data odierna in merito all'utilizzo del contratto di inserimento - definito e disciplinato dal D.lgs 276/03 oltre che dall'accordo interconfederale 11 Febbraio 2004 - l'Azienda conferma che darà corso ad assunzioni di personale con tale tipologia contrattuale della durata di 18 mesi, con inquadramento al secondo livello retributivo della seconda Area Professionale ed applicazione, in via generale, delle previsioni del CCNL e del CIA compatibili con tale tipologia contrattuale.

In particolare l'Azienda precisa che il trattamento economico e normativo aziendale adottato nei confronti del predetto personale ricomprenderà anche:

- la contribuzione a previdenza complementare nella misura del 2%
- una copertura infortuni professionali ed extra-professionali e per il rimborso delle spese sostenute nel caso di ricoveri od interventi per malattia od infortunio, con massimali di Euro 51.650,00 annui per la durata massima biennale.
- Aperture di credito per elasticità di cassa di importo, concedibile su base fiduciaria, sino ad Euro 3.000,00.

Distinti saluti

Francesco Micheli

INTESA SANPAOLO SPA

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA